



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Direzione Generale

Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale

Prot. n. 5378

Cagliari, - 8 APR. 2009

Classificaz. X.4.2.

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 6 comma 2, L. 412/1991

Ai Suap della Sardegna

Oggetto: Circolare esplicativa procedure Suap per attività di spettacoli viaggianti

A seguito della riunione svoltasi a Cagliari in data 18 febbraio 2008 con rappresentanti Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi, si riportano di seguito alcune indicazioni per la corretta gestione dei procedimenti riguardanti l'attività degli spettacoli viaggianti, alla luce delle disposizioni della L.R. n° 3/2008.

Preliminarmente, si osserva come le attività in questione, individuate dal D.M. 18/05/2007, rientrino appieno nel campo di applicazione della L.R. n° 3/2008, in conformità ai criteri generali, ogni qualvolta vengano svolte nell'esercizio di una attività di natura imprenditoriale.

L'assegnazione dell'area

Il primo problema che nasce nella gestione dei procedimenti di cui trattasi è costituito dalla disponibilità dell'area in cui devono essere installate le attrazioni, stante il fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di aree pubbliche. A tal proposito, si ricorda l'indicazione contenuta nella circolare applicativa della L.R. n° 3/2008, che individua la concessione di spazi pubblici come legge speciale, chiarendo che *"la dichiarazione autocertificativa potrà essere presentata solo successivamente al rilascio della concessione di suolo pubblico, per i casi di immediato avvio dell'intervento. Per i procedimenti in cui sia prevista la convocazione della Conferenza di Servizi, la concessione è rilasciata mediante parere dell'ufficio competente in tale sede"*. In altri termini, la regola generale è che la concessione dell'area debba essere acquisita preliminarmente alla presentazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

della DUAAP, poiché in tal caso il ruolo dell'Amministrazione Comunale è quello di concedere uno spazio di sua proprietà, analogamente a come avviene per l'utilizzo di aree o locali privati, di cui l'imprenditore acquisisce la disponibilità prima della presentazione di qualunque pratica al SUAP. Nei soli casi in cui sia necessario optare per il procedimento in conferenza di servizi, è data facoltà all'imprenditore di presentare comunque la DUAAP con l'intera documentazione al SUAP anche senza aver preliminarmente ottenuto la concessione dello spazio, richiedendone l'acquisizione in sede di conferenza. Poiché, tuttavia, quest'ultima opzione appare particolarmente gravosa, data la necessità di predisporre una documentazione spesso costosa a fronte della mancanza di certezza circa il buon esito della procedura, è bene rimettere la scelta all'imprenditore stesso, lasciando comunque aperta la possibilità ordinaria di acquisire la concessione dell'area prima della presentazione della DUAAP.

Tale prassi è ulteriormente complicata, in apparenza, dal fatto che in taluni Comuni esiste una specifica regolamentazione che prevede criteri e modalità per l'assegnazione delle aree, secondo una specifica graduatoria da stilarsi fra tutti coloro che abbiano presentato regolare richiesta. Orbene, si segnala che, ove simili prassi siano previste da regolamenti locali, ciò appare pienamente compatibile con le disposizioni della L.R. n° 3/2008: la circolare chiarisce infatti che *"In tutti i casi in cui il procedimento amministrativo impone la necessità di emanare un bando ad evidenza pubblica, è fatta comunque salva tale procedura. Gli assegnatari provvedono, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, laddove quest'ultima non sia di per sé sufficiente a consentire l'avvio dell'attività produttiva, ad inoltrare la dichiarazione autocertificativa di inizio attività produttiva secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008"*. Pertanto, anche in tale circostanza, la procedura per la formazione della graduatoria e l'assegnazione dello spazio rimane totalmente invariata, dovendo comunque precedere la presentazione della DUAAP.

Le associazioni di categoria hanno segnalato che numerosi comuni hanno provveduto, nelle prime settimane dell'anno in corso, a dichiarare irricevibili tutte le richieste loro presentate, a causa della difformità dalle modalità procedurali previste dalla L.R. n° 3/2008, invitando le ditte a inoltrare la DUAAP con i relativi allegati. Si segnala che tale prassi non appare pienamente conforme a quanto sopra indicato, dato che i Comuni avrebbero dovuto prendere comunque in considerazione le richieste pervenute, limitatamente all'aspetto dell'assegnazione dello spazio, rimandando ad una fase successiva la formalizzazione della pratica presso il SUAP.

Tenuto conto del fatto che la DUAAP può essere presentata solo al termine della procedura per il rilascio della concessione dello spazio pubblico, e considerando che il procedimento per la formazione del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività impone il rispetto di particolari tempi tecnici minimi (20 giorni inderogabili per l'immediato avvio, ovvero i tempi necessari per le verifiche della commissione di vigilanza e per lo svolgimento della conferenza di servizi, quando necessaria) si invitano da una parte le ditte interessate ad avviare per tempo le procedure per ogni installazione temporanea, e dall'altra i



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Comuni a voler emettere le concessioni di spazi pubblici in tempo utile a consentire la presentazione della DUAAP e il regolare decorso dei termini di legge prima dell'avvio dell'attività. A tal fine, si raccomanda di voler perfezionare il procedimento per l'assegnazione dell'area almeno trenta giorni prima della data d'inizio presunto dell'attività.

Presentazione della DUAAP e documentazione allegata

Rispetto alla presentazione della DUAAP, si ritiene di dover specificare una serie di aspetti apparsi poco chiari, stante la particolarità della materia, le difficoltà di coordinamento della L.R. n° 3/2008 con la normativa settoriale e la non completezza della stessa, nonché la mancanza di alcuni provvedimenti attuativi (quali ad esempio i metodi di calcolo della capienza e i limiti di sollecitazione meccanica oltre i quali è necessario l'intervento della Commissione di Vigilanza). Di seguito si riportano gli aspetti più rilevanti:

- La documentazione da inoltrare al SUAP, per tutte le fattispecie possibili, comprende obbligatoriamente la DUAAP con gli allegati B20, D3 e D4. Non si ritiene necessaria la compilazione della check list, in quanto le informazioni ivi contenute appaiono ridondanti rispetto alla necessità effettiva. L'unico caso in cui appare opportuna la compilazione della check list è quello della realizzazione di parchi di divertimento stabili e permanenti, che nonostante l'apparente antitesi insita nella dicitura rientrano comunque fra gli spettacoli viaggianti, come specificato dal D.M. 18/05/2007. Per le installazioni temporanee, non è necessaria neppure la compilazione di alcun allegato C, in quanto le informazioni circa il periodo di effettiva permanenza e svolgimento dell'attività sono già contenute nel modello B20;
- Stante il carattere peculiare dell'attività, nonché la gamma variegata dei casi possibili, accade di frequente che una buona parte delle informazioni richieste nei diversi modelli (soprattutto DUAAP e B20) non siano rilevanti per l'istruttoria, e non ne sia neppure possibile l'indicazione da parte del soggetto sottoscrittore (in quanto dati non noti o non ancora definiti, come ad esempio l'ubicazione e la capienza dei luoghi per i casi di prima registrazione). Come tale, pur raccomandando una compilazione completa e scrupolosa da parte della ditta interessata, si invitano i SUAP a voler tener conto del fatto che, essendo i moduli realizzati sulla base di schemi adattabili alla generalità delle situazioni, non è né utile né possibile pretendere la compilazione della totalità dei quadri in ogni situazione, senza tener conto delle peculiarità di ogni caso. Ciò non toglie, evidentemente, che le informazioni fondamentali debbano essere sempre indicate;
- Rispetto al numero di copie da presentare al SUAP, si ricorda che l'indicazione fornita nelle istruzioni per la compilazione della modulistica (in cui viene suggerito di inoltrare ogni documento in *triplice copia*) costituisce un suggerimento generale e non perentorio, pensato per garantire una copia da restituire all'interessato, una per il SUAP ed una per l'inoltro per le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

opportune verifiche; in ogni caso, la regola primaria resta quella riportata nella circolare applicativa, che indica una copia per ognuno degli enti a cui la pratica deve essere inoltrata, oltre alla copia da restituire vidimata all'interessato, nei casi di immediato avvio. Poiché spesso la documentazione tecnica a corredo delle pratiche relative a spettacoli viaggianti è assai voluminosa, si raccomanda di richiedere sempre la presentazione del solo numero di copie cartacee realmente indispensabili (oltre alla copia da restituire, che può anche essere sempre la stessa, vidimata via via dai diversi SUAP in cui la ditta installa le proprie attrazioni), ricordando che la presentazione dei documenti sul supporto informatico assolve anche la funzione di fornire all'ufficio competente una copia digitale dell'intera documentazione infinitamente duplicabile a costo zero, da inoltrare a tutti gli enti competenti per le opportune verifiche. Si ricorda, ad ogni buon conto, che qualora la documentazione venisse inoltrata in formato elettronico e munita di firma digitale, non sarebbe legittimo da parte dei SUAP pretendere la presentazione di alcuna copia cartacea, dovendo la pratica essere gestita interamente con i mezzi informatici, così come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d. Lgs 7 marzo 2005, n. 82);

- Come correttamente osservato dagli addetti del settore, il contenuto originario del modello B20 riportava l'elenco di una serie di allegati, necessari per le verifiche istruttorie, senza distinguere la documentazione preventiva (relativa cioè alle attrezzature utilizzate, indipendente dall'installazione nel singolo sito) da quella di collaudo e corretto montaggio, che per ovvie ragioni non può essere disponibile al momento della presentazione della DUAAP. Fra questi ultimi documenti vi è, evidentemente, l'allegato A22 (nei casi in cui non sia necessario l'intervento della commissione di vigilanza), che non può essere presentato prima dell'installazione delle attrezzature. A tal fine, il modello è stato opportunamente adeguato, mentre più avanti si dirà nel dettaglio come deve avvenire in tal caso il flusso documentale;
- Accade di frequente, nel settore delle giostre e parchi di divertimento, che più ditte indipendenti fra loro intendano installare, contemporaneamente e in una stessa area, le proprie attrazioni. Occorre preliminarmente osservare che, in tali casi, le verifiche di sicurezza non potranno essere compiute separatamente dalle singole ditte, essendo le condizioni di sicurezza dipendenti dall'insieme delle attrazioni installate e dalla loro reciproca posizione ed interazione, rendendo così necessaria la predisposizione di un progetto unitario. Pur nell'impossibilità di imporre tassativamente l'unitarietà dell'intero procedimento, stante la presenza di più soggetti fra loro non collegati, è altamente consigliato di procedere ad un accordo preventivo fra le diverse ditte, possibilmente già nella fase di richiesta degli spazi pubblici, onde pervenire ad inoltrare una sola istanza per l'assegnazione dell'area (anche sottoscritta da una sola ditta in rappresentanza delle altre, che pur dovranno essere indicate nella richiesta) e soprattutto una sola DUAAP, con tutti i documenti necessari. A tal fine si



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

precisa che la DUAAP non potrà essere inoltrata da un solo soggetto in rappresentanza degli altri, in quanto il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività ha carattere di *licenza di polizia*, strettamente personale, essendo legata alle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Come tale, la DUAAP dovrà essere cointestata a tutte le ditte interessate, mediante la replica del frontespizio (o, in alternativa, l'utilizzo del quadro 9), e dovrà riportare al quadro 12 tutte le firme dei legali rappresentanti delle ditte stesse. Quanto all'allegato B20, si è provveduto ad adattarlo a tale esigenza, onde consentire la compilazione di un solo modulo in cui possano essere specificate tutte le attrazioni di ogni ditta che partecipa all'installazione contemporanea, fermo restando che comunque anch'esso dovrà essere sottoscritto in calce da tutti gli interessati. I modelli D3 e D4, essendo invece relativi ai requisiti personali, dovranno essere compilati separatamente da ciascun soggetto. Quando non fosse possibile un accordo preventivo fra le ditte, a seguito dell'assegnazione delle aree dovrà essere presentata una DUAAP da ogni ditta, comprendente un unico progetto di installazione uguale per tutti (o quantomeno, anche quando fosse presente un progetto per ogni ditta, occorre che esso tenga conto della presenza delle attrazioni di tutte le restanti ditte). La mancata osservazione degli accorgimenti sopra richiamati rischia di generare un probabile esito negativo del procedimento, a causa dell'oggettiva impossibilità di verificare le condizioni di sicurezza globali del parco di divertimenti.

Dettagli del procedimento SUAP

Esaminiamo ora nel dettaglio le diverse casistiche possibili, relative sia al titolo abilitativo generale per l'esercizio dell'attività (adempimento da svolgersi una sola volta per ogni ditta, presso il Comune sede del domicilio fiscale), sia del titolo abilitativo per la singola installazione temporanea.

Avvio e registrazione dell'attività

Per quanto riguarda l'avvio di nuove attività o la registrazione di quelle esistenti ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 18/05/2007, il procedimento viene avviato mediante la presentazione, al SUAP del Comune di domicilio fiscale della ditta, della DUAAP unitamente ai modelli B20, C1, D3 e D4, oltre alla documentazione tecnica prescritta dal decreto (ovvero manuale di uso e manutenzione e libretto/fascicolo tecnico dell'attività). E' evidente che, tranne che per i parchi permanenti, in tale fase non potrà essere indicata alcuna specifica ubicazione dell'impianto, per cui al quadro 2 della DUAAP, come nei restanti allegati, ci si limiterà ad indicare "*attività svolta in forma itinerante*".

In tali casi è sempre necessario l'intervento della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, e pertanto si ricade nella previsione di cui all'art. 1, comma 24 della L.R. n° 3/2008 (valutazioni discrezionali in materia di pubblica sicurezza). Il procedimento da seguire è quindi quello in conferenza di servizi. In realtà, nel caso di cui trattasi si ricade nella previsione di cui all'art. 14, ultimo capoverso della circolare applicativa: "*Non è necessario convocare la Conferenza di servizi nei casi che pur rientrando tra quelli indicati dall'art. 1, comma 24, della L.R. 3/2008, prevedono*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

l'acquisizione dell'autorizzazione, nulla-osta o parere di una sola Amministrazione. In questi casi è sufficiente acquisire il predetto atto direttamente dalla Amministrazione competente negli stessi termini previsti per lo svolgimento della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 1, comma 25, della L.R. 3/2008". Infatti, la commissione di vigilanza è un organo collegiale perfetto, la cui determinazione è unitaria ed univoca nonostante la pluralità dei soggetti coinvolti, e pertanto può ben essere assimilato al parere di una sola amministrazione. In definitiva, a seguito della presentazione della DUAAP il SUAP, direttamente o tramite l'ufficio a ciò preposto, provvederà a convocare la commissione di vigilanza onde acquisirne il parere obbligatorio, nel termine ultimo di 22 giorni lavorativi; ottenuto favorevolmente tale parere, il SUAP emetterà un atto espresso finale contenente gli estremi di registrazione dell'attività.

Installazioni temporanee

Per quanto riguarda le singole installazioni temporanee, il procedimento si avvia dopo l'assegnazione dell'area con la presentazione dei modelli DUAAP, B20, D1 e D3, oltre alla documentazione tecnica delle attrazioni ed al collaudo annuale. Occorre, a tal proposito, scindere il caso in cui sia necessario acquisire il parere della commissione di vigilanza da quello in cui esso possa essere sostituito dall'attestazione di un tecnico incaricato, nei casi previsti dal D.P.R. n° 311/2001. Va premesso anzitutto che, stante la sostanziale incertezza con la quale può essere determinata la capienza di impianti e installazioni in cui essa non sia facilmente computabile (come parchi di divertimento di notevole estensione o comunque non recintati), nonché in assenza delle disposizioni di dettaglio che individuino il limite delle sollecitazioni meccaniche oltre le quali è sempre necessario il parere della commissione di vigilanza provinciale, sarà comunque compito primario del tecnico professionista incaricato dalla ditta quello di verificare la necessità o meno di acquisire l'assenso della commissione di vigilanza, stimando la capienza dei luoghi e dichiarando le risultanze delle proprie verifiche nella documentazione allegata alla DUAAP. Ad ogni modo, si ricorda che la commissione di vigilanza è chiamata ad esprimersi in due distinte fasi, ovvero sul progetto dell'installazione e a seguito di sopralluogo una volta che gli allestimenti siano stati approntati; il Ministero dell'Interno, a tal proposito, ha avuto modo di chiarire (circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005) che solo le verifiche sul posto possono essere sostituite dalla relazione di un professionista per impianti sotto i 200 posti, mentre resta sempre in capo alla commissione di vigilanza la verifica preventiva su progetto (in base alla quale sarà poi il professionista a verificare la conformità e la corretta sistemazione delle attrezzature). Ciò considerato, tenendo conto della disposizione di cui all'art. 141/bis del R.D. n° 635/1940 "salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni", gli unici casi in cui si possa optare per il



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

procedimento in immediato avvio, non essendo necessario l'intervento della commissione di vigilanza, è quello di complessi di capienza inferiore ai 200 posti per i quali la commissione di vigilanza abbia già espresso un parere favorevole nell'arco dei due anni precedenti, sempreché le condizioni dell'installazione siano rimaste nel frattempo invariate. Possono rientrare in tale fattispecie anche piccole attrazioni, la cui installazione isolata in un'area non delimitata (come spesso accade nelle sagre paesane) non dipenda tanto dalla natura del luogo di installazione quanto dall'attrazione in sé, e pertanto non sia necessaria la predisposizione di un progetto da sottoporre all'esame della commissione di vigilanza.

In tutti gli altri casi, occorrerà optare per il procedimento in conferenza di servizi, essendo comunque necessario acquisire il parere della commissione di vigilanza, sia esso solo su progetto ovvero anche, successivamente, a seguito di sopralluogo di verifica.

E' quindi necessario distinguere tre casi:

1. *Installazioni di capienza superiore a 200 persone.* In questo caso, occorrerà optare per il procedimento in conferenza di servizi. La DUAAP dovrà essere inoltrata unitamente ad un progetto per l'installazione delle attrazioni nella piazza specifica. Il SUAP acquisirà, di norma, il parere su progetto della commissione di vigilanza, comunicandone l'esito alla ditta interessata, entro 22 giorni lavorativi dalla presentazione della DUAAP. A seguito dell'effettiva installazione delle attrezzature, la commissione di vigilanza effettuerà il sopralluogo, quindi SUAP emetterà l'atto unico finale.
2. *Installazioni di capienza inferiore a 200 persone, per le quali sia necessario l'esame del progetto da parte della commissione di vigilanza.* Anche in questo caso occorrerà optare per il procedimento in conferenza di servizi. La DUAAP dovrà essere inoltrata unitamente ad un progetto per l'installazione delle attrazioni nella piazza specifica. Il SUAP acquisirà, di norma, il parere su progetto della commissione di vigilanza, comunicandone l'esito alla ditta interessata, entro 22 giorni lavorativi dalla presentazione della DUAAP. A seguito dell'effettiva installazione delle attrezzature, l'interessato dovrà presentare la relazione di un professionista abilitato sostitutiva del sopralluogo della commissione di vigilanza, unitamente al modello A22 ed ai certificati di corretto montaggio e di collaudo dell'impianto elettrico, quindi il SUAP procederà all'emissione dell'atto unico finale.
3. *Installazioni di capienza inferiore a 200 persone, per le quali non sia necessario l'esame del progetto da parte della commissione di vigilanza.* In questo caso, non essendovi valutazioni discrezionali, si potrà optare per il procedimento in immediato avvio. La DUAAP dovrà comunque recare in allegato il progetto per l'installazione delle attrazioni nella piazza specifica, conforme a quello approvato dalla commissione di vigilanza nel biennio precedente (salvo che si tratti dell'installazione di modeste attrazioni isolate, per cui ciò si ritenga non necessario). Nel modello B20, l'interessato dovrà impegnarsi a presentare la documentazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

di collaudo delle attrezzature a seguito dell'effettivo montaggio, ma comunque prima dell'avvio dell'attività. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività si forma quindi il ventesimo giorno successivo alla presentazione della DUAAP completa e vidimata, ma la sua efficacia è condizionata all'inoltro della documentazione di collaudo. Come tale, a seguito dell'effettiva installazione delle attrezzature, l'interessato dovrà presentare la relazione di un professionista abilitato sostitutiva del sopralluogo della commissione di vigilanza, unitamente al modello A22 ed ai certificati di corretto montaggio e di collaudo dell'impianto elettrico. Solo in quel momento, sempreché siano regolarmente decorsi i venti giorni dalla presentazione della DUAAP, la ditta interessata sarà legittimata ad esercitare l'attività.

Il Direttore del Servizio

Elisabetta Schirru